



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 27**

Riunione del 30 gennaio 2013

20.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Antonio Lo Giudice**, n.q. di Presidente della SS Pallavolo Femminile Letojanni,;
- **SS Pallavolo Femminile Letojanni**, n.p. del Presidente *pro tempore* sig. Antonio Lo Giudice;
- **Santo Carnabuci**, n.q. di Presidente della ASD Volley Santa Teresa di Riva;
- **ASD Volley Santa Teresa di Riva**, n.p. del Presidente *pro tempore* sig. Santo Carnabuci;

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai – Presidente
- Avv. Thomas Martone – vice Presidente
- Avv. Antonio Amato – Componente - relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Antonio LO GIUDICE:** *“nella qualità di Presidente della Società SS Pallavolo Femminile Letojanni, per aver, in data 12 settembre 2012 effettuato on line il tesseramento in prestito dell'atleta Valeria Sterrantino senza che dall'atleta fosse mai stato sottoscritto un modulo di tesseramento in prestito alla suddetta società, con violazione degli artt. 17 e 19 Statuto Fipav e artt. 21, 24 e 28 RAT Fipav nonché in violazione della disposizione contenuta nelle norme di Affiliazione e Tesseramento Fipav in virtù della quale “Il Presidente della Società che esegue on line il prestito ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta”;*

- **SS Pallavolo Femminile Letojanni:** *“in persona del Presidente pro tempore, Sig. Antonio Lo Giudice, per i fatti contestati al proprio Presidente con estensione del capo di incolpazione, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT FIPAV”.*

- **Santo CARNABUCI:** *“nella qualità di Presidente della Società ASD Volley Santa Teresa di Riva, per avere in data 12 settembre 2012 ceduto in prestito l'atleta Valeria Sterrantino alla SS Pallavolo Femminile Letojanni, senza che l'atleta fosse tesserata presso la ASD Volley Santa Teresa di Riva, con violazione dell'art. 16 Statuto Fipav e dell'Art. 19 RAT Fipav;*

- **ASD Volley Santa Teresa di Riva:** *“in persona del Presidente pro tempore, Sig. Santo Carnabuci, per i fatti contestati al proprio Presidente con estensione del capo di incolpazione, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT FIPAV”.*



La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 30 Gennaio 2013, dove alla presenza del Procuratore Federale, nessuno presenziava per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dagli incolpati Santo Carnabuci e ASD Volley Santa Teresa di Riva;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 05/11/2012 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che con decisione affissa all'albo in data 20 Aprile 2012, la Corte Federale aveva annullato senza rinvio la sentenza della Commissione di Appello – Sezione Distaccata Sicilia – con la quale era stata confermata la delibera della CTA Sicilia del 19/02/2011 di rigetto del ricorso per giusta causa proposto dall'atleta Valeria Sterrantino per lo scioglimento del vincolo dalla Società Volley Santa Teresa di Riva. Conseguentemente la Corte Federale ratificava lo scioglimento del vincolo della predetta atleta da quest'ultima società.

Ciò nonostante, evidenziava l'Ufficio Tesseramento Fipav, in data 12 Settembre 2012, il sodalizio Volley Santa Teresa di Riva trasferiva, on line, a tempo determinato, la suddetta atleta alla società Pallavolo Femminile Letojanni. Successivamente, a seguito dell'esposto inoltrato direttamente dall'atleta, nel quale veniva evidenziata la mancata sottoscrizione dell'esponente dei relativi moduli di trasferimento, il medesimo Ufficio Tesseramento poteva appurare che effettivamente, per un errore tecnico, il programma/sistema informatico non aveva operato la cancellazione del nominativo dell'atleta dal tabulato della società cedente. Deduceva però che difficilmente tale errore, poteva aver indotto la medesima Società Volley Santa Teresa di Riva a ritenere ancora vincolata l'atleta allorché il predetto sodalizio doveva conoscere, necessariamente, la decisione della Corte Federale di cui in epigrafe. Nel contempo, L'ufficio esponente, rilevava come anche la società Pallavolo Femminile Letojanni avesse tesserato l'atleta Sterrantino in contrasto con le norme regolamentari in vigore secondo le quali il tesseramento di un atleta può essere effettuato solo dopo aver ottenuto l'adesione dell'atleta medesimo con la sottoscrizione del relativo modulo.

Per quanto sopra esposto l'Ufficio Tesseramento, revocava l'omologa del prestito dalla società Volley Santa Teresa di Riva al sodalizio Pallavolo Femminile Letojanni, perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La Procura Federale, acquisita la documentazione allegata alla comunicazione ricevuta, ritenendo provata *per tabulas* la responsabilità disciplinare in esame, inoltrava atto di incolpazione cui faceva seguito memoria difensiva della ASD Volley Santa Teresa di Riva e del Sig. Santo Carnabuci dove in sostanza si tenta di evidenziare il comportamento comunque regolare del sodalizio che nonostante



avesse riconosciuto ed accettato la decisione degli organi giurisdizionali Fipav preposti, in merito alla decisione che aveva sancito lo scioglimento del vincolo della predetta atleta dalla società, si è poi ritrovato, sul proprio tabulato, per un errore riconducibile all'Ufficio Fipav preposto, il nominativo dell'atleta Sterrantino.

In forza di tale errore il sodalizio incolpato ed il suo presidente sostengono nella memoria di aver agito correttamente, invocando una propria legittimazione al trasferimento effettuato in quanto legittimato e non ostacolato dal sistema *on line* e, pertanto, relativo ad un atleta tesserabile, con tanto di tassa pagata.

Ciò premesso, questa Commissione, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dagli incolpati, ritiene opportuno effettuare una disamina separata delle posizioni degli odierni incolpati in ragione dei differenti profili di responsabilità disciplinare che investono gli stessi, da valutarsi nei limiti che di seguito si espongono.

In merito alla posizione del tesserato Santo Carnabuci e del sodalizio A.S.D. Volley Santa Teresa di Riva, questa Commissione ritiene fondate le argomentazioni svolte dalla Procura Federale, ritenendo la condotta posta in essere dagli incolpati in esame meritevole di adeguata censura, non potendo essere in alcun modo condivise le conclusioni alle quali è pervenuto il sodalizio nella propria memoria difensiva.

In effetti, il Presidente del sodalizio incolpato, ammette di aver avuto piena conoscenza del provvedimento della Corte Federale e dei relativi contenuti, laddove espressamente richiama il C.U. n. 8 del 20 Aprile 2012 tramite il quale è stato pubblicato lo scioglimento del vincolo, nonché le prescrizioni ivi contenute per l'Ufficio Tesseramento relativamente ai conseguenti adempimenti della decisione.

Ciò nonostante, la società ha ugualmente trasferito in prestito l'atleta Valeria Sterrantino nonostante sulla medesima non fosse più titolare di alcun diritto, strumentalizzando, approfittandone, l'errore del sistema di tesseramento *on line* e gli asseriti mancati adempimenti dell'Ufficio Tesseramento in conseguenza della decisione della Corte Federale sopra richiamata.

L'aver agito intenzionalmente, in spregio e nella piena consapevolezza dei contenuti della predetta decisione, approfittando della situazione di errore tecnico creatasi all'interno della Federazione di appartenenza, integra una violazione, di particolare gravità, dei principi di lealtà e correttezza cardini dell'ordinamento Fipav e che gli associati sono tenuti incondizionatamente ad osservare, con ciò giustificandosi l'applicazione di idonea sanzione così come determinata in dispositivo.

Venendo ora all'esame delle posizioni degli incolpati Sig. Antonio Lo Giudice e SS Pallavolo Letojanni, si ritiene che anche in questo caso la violazione contestata sia provata *per tabulas*.

Considerato, infatti, che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il prestito, l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta sui relativi moduli, prima di effettuare il tesseramento *on line* ed il relativo inoltro in via telematica.



Considerato, infine, che l'esposto inviato direttamente dall'atleta, evidenzia la assoluta mancanza di volontà ed autorizzazione al suddetto trasferimento in prestito e che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati, pertanto, pur in assenza di dolo, è meritevole di adeguata sanzione disciplinare perché, in ogni caso, assunta in palese violazione delle suddette norme.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Santo CARNABUCI la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi sei ed a carico del sodalizio ASD Volley Santa Teresa di Riva, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 600,00.

Delibera, altresì, di infliggere a carico del tesserato Antonio Lo Giudice la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due ed a carico del sodalizio SS Pallavolo Femminile Letojanni ASD, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 200,00.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the typed name of the president.

Roma , 27 febbraio 2013